

Tali enti – ad esclusione di quelli coinvolti nella gestione della spesa sanitaria- sono obbligati di redigere il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato (articolo 19).

Il provvedimento reca la definizione di ente strumentale (articolo 21), di società controllate (articolo 22) e di società partecipate da una regione o dall'ente locale(articolo 23).

Il Titolo VI (articoli 24 e 25) impone in capo agli enti in sperimentazione una serie di obblighi di comunicazione, nonché di trasmissione dei documenti contabili al "Gruppo bilanci" presso la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale finalizzati a permettere di valutare i risultati della sperimentazione.

3. GLI SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO ESAMINATI E NON ANCORA PUBBLICATI

Alla data di redazione della presente relazione la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha avviato e concluso l'esame dello schema di decreto recante ulteriori disposizioni in materia di **ordinamento di Roma Capitale (atto n. 425)**.

Lo schema di decreto legislativo, presentato in attuazione dell'articolo 24 della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42/2009), è stato trasmesso alle Camere il **21 novembre 2011**, e nella stessa giornata assegnato alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni bilancio di Camera e Senato per i profili di carattere finanziario.

Il provvedimento è stato trasmesso alle Camere in assenza dell'intesa da sancire in Conferenza unificata²⁰.

Si ricorda che l'articolo 24, comma 5, della legge n. 42 del 2009 ha previsto inoltre che i decreti legislativi in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale siano adottati previa acquisizione dei pareri della Regione Lazio, della provincia di Roma e del comune di Roma.

In relazione agli adempimenti procedurali prescritti dalla legge delega, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e le Commissioni bilancio delle due Camere hanno valutato l'opportunità di rinviare l'avvio dell'esame parlamentare fino a quando tali adempimenti non fossero stati completati.

Il **25 gennaio 2012** sono stati trasmessi alle Camere l'intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 19 gennaio 2012, nonché i pareri favorevoli espressi dalla Regione Lazio e dal comune di Roma. Il successivo **26 gennaio** è stata trasmessa anche la mozione approvata dal Consiglio provinciale della provincia di Roma contenente il parere, con considerazioni e osservazioni, sullo schema di decreto.

Successivamente, a titolo di attività conoscitiva sul provvedimento, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha svolto l'audizione del presidente del Consiglio superiore per i beni culturali paesaggistici, professor Carandini, nella seduta del 14 febbraio 2012 e l'audizione del sindaco di Roma capitale, Gianni Alemanno, del presidente della provincia di Roma, Nicola Zingaretti, e del presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, nella seduta del 15 febbraio 2012.

²⁰ Nella lettera di trasmissione veniva precisato che nella seduta del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2011 è stata deliberata la procedura in via d'urgenza, di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 281/1997 e che, pertanto, in considerazione dell'imminente scadenza della delega il provvedimento veniva inviato alle Camere privo dell'intesa e dei prescritti pareri.

La Commissione ha avviato l'esame dello schema di decreto nella seduta del 16 febbraio 2012. L'esame si è concluso nella seduta del 29 marzo 2012 con l'approvazione di un parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Anche le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno concluso l'esame dello schema di decreto il 29 marzo 2012, con l'approvazione di due distinti pareri favorevoli con condizioni e un'osservazione.

Si evidenzia che i pareri parlamentari, anche in relazione all'esigenza di approfondire ulteriormente la materia, sono stati resi in una data successiva rispetto alla scadenza del relativo termine (19 febbraio 2012). Il Governo si è dichiarato disponibile ad attendere l'espressione del relativo parere per l'emanazione del decreto definitivo, come già avvenuto per l'adozione del decreto legislativo in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali (atto n. 328), e di quello recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (atto n. 339).

Sullo schema di decreto sono stati inoltre formulati **rilievi e osservazioni** rispettivamente dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati e dalla 1^a Commissione del Senato, ciascuna per gli aspetti di propria competenza.

Concluso l'esame parlamentare, il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il testo nella riunione del 6 aprile 2012. Alla data di redazione della presente relazione il decreto legislativo non risulta ancora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al **contenuto dello schema di decreto presentato alle Camere**, esso, nel completare la normativa già introdotta in materia dal decreto legislativo n. 156 del 17 settembre 2010, istitutivo del nuovo assetto ordinamentale di Roma Capitale, disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi al nuovo ente.

Al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra gli enti coinvolti sulle funzioni conferite è prevista una apposita sessione nell'ambito della Conferenza unificata presieduta dal Presidente del Consiglio o da un ministro da lui delegato e composta dal sindaco di Roma capitale, dal presidente della Regione Lazio e dal ministro competente per materia nonché, per le materie di competenza provinciale, dal presidente della provincia di Roma.

Un secondo strumento di raccordo è previsto con specifico riferimento al coordinamento delle attività di valorizzazione dei beni storici e artistici, con l'istituzione della Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, composta dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, dalla Sovrintendenza capitolina e dalle Soprintendenze statali aventi competenza sul territorio di Roma capitale.

Viene stabilito che, attraverso la partecipazione alla Conferenza delle Soprintendenze, Roma capitale concorra alla valorizzazione dei beni culturali

presenti nel proprio territorio appartenenti allo Stato, nonché, in concorso altresì con il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) all'esercizio di numerose attività.

Roma capitale concorre inoltre con il Ministero per i beni e le attività culturali alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, degli indirizzi e criteri riguardanti le attività di pianificazione, recupero e riqualificazione dello stesso, nonché allo svolgimento dei compiti di formazione e vigilanza sui beni paesaggistici presenti sul proprio territorio.

Sono poi conferite a Roma capitale funzioni e compiti amministrativi concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale promosse sul suo territorio, nonché compiti in materia di turismo. Per quanto concerne quest'ultimo settore, è previsto che il piano strategico nazionale del turismo contenga una specifica sezione concernente la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Sono infine conferite a Roma capitale le funzioni relative alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza.

Con riferimento agli strumenti di amministrazione ordinaria destinati a fronteggiare eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo, si prevede che siano conferiti a Roma capitale le funzioni e i compiti amministrativi relativi all'emanazione delle ordinanze per far fronte ai citati interventi di emergenza, ferme restando le funzioni attribuite al Prefetto di Roma dalla legislazione vigente.

In materia di organizzazione e personale, è stabilito che Roma capitale disciplini l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi con propri regolamenti, in conformità con lo statuto di Roma capitale, in base a criteri di autonomia, funzionalità e responsabilità.

Il trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite con il provvedimento in oggetto è demandato ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Le amministrazioni interessate provvedono alla conseguente riduzione delle risorse finanziarie, delle strutture e delle dotazioni organiche di propria spettanza.

La regione Lazio disciplina il trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative che saranno conferite con legge regionale.

L'attività di coordinamento relativa al trasferimento delle funzioni e delle risorse sarà effettuata da un tavolo tra Stato, regione Lazio, provincia di Roma e Roma capitale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

E' infine prevista una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dal decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **parere approvato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale** nella seduta del 29 marzo 2012 reca una condizione che sostituisce integralmente il testo dello schema di decreto. Si indicano di seguito le principali modifiche apportate rispetto al testo dello schema di decreto legislativo.

Con riferimento all'articolo 1, si chiarisce che il conferimento di funzioni effettuato mediante il decreto legislativo **si applicherà anche alla città metropolitana di Roma capitale**, a decorrere dall'istituzione di quest'ultima. Le funzioni conferite con il decreto legislativo potranno essere integrate, in sede di istituzione della città metropolitana, con le funzioni di governo di area vasta.

In merito al **conferimento di funzioni a Roma capitale da parte della Regione Lazio**, si prevede che con legge regionale, sentiti la Provincia di Roma e Roma capitale, possano essere conferite a quest'ultima ulteriori funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa regionale, ferme restando le funzioni già attribuite ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge delega, nonché la possibilità per il Governo di intervenire ancora sulla materia mediante decreti legislativi correttivi e integrativi, in conformità a quanto previsto dalla stessa legge delega.

E' introdotto un nuovo articolo (articolo 1-*bis* del parere) che disciplina le modalità di **determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica**, la cui quantificazione, elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, in collaborazione dell'ISTAT e dell'IFEL, è adottata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La determinazione dell'onere, così quantificato, è affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il cui schema deve essere trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario.

Una seconda novità introdotta con il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale riguarda la **programmazione pluriennale degli interventi infrastrutturali nel territorio di Roma capitale** (articolo 1-*ter* del parere). Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al ruolo di capitale della Repubblica, la cui individuazione è effettuata con metodo della programmazione pluriennale, è prevista una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, attraverso una apposita intesa istituzionale di programma stipulata da Roma capitale con la Regione Lazio e le amministrazioni centrali competenti. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali

concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 396 del 1990 relativa agli interventi per Roma capitale. Gli interventi possono essere inseriti nel programma delle opere strategiche, nella cui elaborazione interviene anche Roma capitale.

Il parere modifica in misura significativa il **capo II** dello schema di decreto legislativo, relativo ai **beni storici, artistici ambientali e fluviali**.

E' inserito uno specifico articolo (articolo 2-bis del parere) concernente l'istituzione e la disciplina della **Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale**. Si precisa che i **compiti della Conferenza** si riferiscono al coordinamento delle attività di valorizzazione dei beni storici e artistici. A tal fine la Conferenza decide il piano degli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto beni storici e artistici caratterizzanti l'immagine di Roma capitale e si pronuncia in merito al rilascio dei titoli autorizzatori necessari per specifici interventi di valorizzazione. L'individuazione dei beni e degli interventi da sottoporre alla Conferenza è effettuata mediante accordi di valorizzazione, previsti dall'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

In merito alla **composizione della Conferenza**, si indica tra i soggetti che ne fanno parte anche Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma capitale.

La Conferenza definisce strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica; esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze; promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica, nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi; adotta i piani di gestione dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO presenti nel territorio di Roma capitale.

Nel parere è interamente riformulato il testo dell'articolo 3. Con il nuovo testo si puntualizza che sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici presenti nel proprio territorio, secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite dalla Conferenza delle Soprintendenze e, in ogni caso, con le modalità e nei limiti stabiliti nel provvedimento in esame. Si precisa altresì che per beni storici e artistici, agli effetti del decreto, si intendono le cose immobili e mobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Sono quindi soppressi gli articoli 4 e 6 del testo originario, relativi rispettivamente alle funzioni e compiti in materia di beni culturali e in materia di beni paesaggistici.

E' altresì soppresso l'articolo 5 che prevedeva l'attribuzione al nuovo ente Roma Capitale delle funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali in relazione al Teatro dell'Opera di Roma.

Sono concentrate nel testo dell'articolo 7 le **funzioni conferite a Roma capitale in materia di beni ambientali e fluviali** (funzioni di definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale; definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale e di gestione dei relativi interventi; attività di formazione e di educazione; attività di vigilanza)

Relativamente alle **funzioni in materia di turismo**, di cui al Capo III dello schema di decreto legislativo, si prevede che Roma capitale operi in coordinamento con lo Stato e la Regione avvalendosi degli uffici di promozione dell'Italia all'estero.

Si prevede, in conformità con i pareri espressi dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, l'introduzione di una specifica disposizione (articolo 11-*bis* del parere) che disciplina le modalità di determinazione, nell'ambito del **patto di stabilità interno**, del **concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica**. Tale concorso sarà definito sulla base di un apposito accordo, da stipulare entro il 31 maggio di ogni anno, tra Roma capitale e il Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni.

Per quanto concerne la disciplina del **patto di stabilità interno** (comma 2 dell'articolo 11-*bis* del parere), si prevede, sempre in conformità con i pareri delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, che, ai fini della determinazione del saldo finanziario, **non siano computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale** in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto. **Non sono altresì computate le spese relative all'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica** nonché **quelle relative agli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al medesimo ruolo** (di cui rispettivamente agli articoli 1-*bis* e 1-*ter* del parere).

Il parere introduce altre disposizioni di notevole rilevanza sotto il profilo finanziario.

Si dispone (comma 3 dell'articolo 11-*bis* del parere) che le risorse destinate dallo Stato per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni siano erogate direttamente a Roma capitale secondo modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per il **finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di sviluppo infrastrutturale** (di cui all'articolo 1-*ter* del parere) è previsto che Roma capitale possa istituire, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, un'ulteriore addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.

Al finanziamento dei medesimi investimenti può inoltre essere destinata, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, **quota parte del gettito derivante dall'imposta di soggiorno** di cui all'articolo 4 del decreto n. 23 del 2011 (federalismo fiscale municipale), ferma restando la quota di tal gettito destinata al finanziamento del piano di rientro dal debito.

E' introdotta una specifica disposizione (articolo 11-*ter* del parere) relativa alla **rendicontazione della gestione commissariale** per il piano di rientro del debito pregresso di **Roma capitale**, in base alla quale il Commissario straordinario è tenuto ad inviare annualmente al Parlamento e al Ministero dell'interno una relazione, contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.

Si precisa che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con i quali si procederà al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite, siano adottati su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dopo aver sentito Roma capitale.

Si precisa altresì che il potere regolamentare di Roma capitale in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi debba essere esercitato nel rispetto della normativa vigente in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata integrativa.

Il parere introduce infine una disposizione (comma 4-*bis* dell'articolo 12 del parere) con cui si abrogano le previsioni contenute nel decreto legislativo n. 156 del 2010 in base alle quali la nomina ad assessore avrebbe comportato la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere dell'Assemblea capitolina e la sostituzione con un supplente, individuato nel candidato della stessa lista che ha

riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti; la supplenza avrebbe avuto termine con la cessazione della sospensione e non avrebbe comportato pregiudizio dei diritti di elettorato passivo del consigliere supplente nell'ambito di Roma capitale.

4. L'ATTIVITÀ DEGLI ALTRI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE N. 42 DEL 2009

La legge di delega istituisce oltre alla Commissione parlamentare, due nuovi organi: la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), alla quale viene attribuito il compito di presiedere, a livello tecnico-operativo, al processo di attuazione della delega sul federalismo fiscale, e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Rinviano alla prima relazione semestrale per una più ampia trattazione del sistema di organi istituiti dalla legge n. 42 del 2009, nei paragrafi che seguono si dà conto dell'attività della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) nonché della costituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica da parte del decreto legislativo n. 68 del 2011.

4.1 La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)

La **Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale** (COPAFF) ha il principale compito di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione, da parte del Governo, degli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega in materia di federalismo fiscale.

La Commissione si presenta quale organo tecnico consultivo del Governo, ma anche del Parlamento e di tutti gli enti territoriali coinvolti nel processo di attuazione del federalismo fiscale. È chiamata a operare quale sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie, formate avvalendosi degli elementi informativi forniti dalle amministrazioni statali, regionali e locali, a promuovere la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi, a svolgere attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative.

La Commissione, costituita da trentadue componenti, svolge la propria attività in gruppi di lavoro tematici: 1. Armonizzazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali; 2. Entrate delle regioni e degli enti locali; 3. Fabbisogni/costi standard, LEA, LEP e funzioni essenziali; 4. Perequazione; 5. Interventi speciali, perequazione infrastrutturale e soppressione trasferimenti statali; 6. Coordinamento della finanza pubblica tra i livelli di governo.²¹

²¹ Per quanto riguarda le riunioni della COPAFF si rinvia al seguente link: <http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=26479>

Per quanto concerne l'attività finora espletata dalla Commissione, gli esiti della stessa sono esposti nel proprio sito internet²², nel quale si dà conto della seguente documentazione:

- I bilanci delle regioni in sintesi – 2010
- Ricognizione sullo stato di attuazione della delega contenuta nella legge n. 42/2009 – 6 luglio 2011
- Spettanze fiscalizzabili e non fiscalizzabili - anno 2011;
- Nota sulla territorializzazione della compartecipazione IVA a livello comunale;
- Base imponibile addizionali IRPEF;
- IRAP Regioni versato 2008-2010;
- Federalismo municipale - Imposte su immobili per comune (22 novembre 2010);
- I bilanci delle regioni in sintesi – 2009;
- Spesa delle Regioni in base ai bilanci regionali riclassificati ex art. 19 *bis* D.L. n. 135 del 2009;
- Elaborazioni del Dipartimento delle Finanze su compartecipazioni, addizionali regionali, tasse automobilistiche, accisa benzina e gasolio;
- Il sistema sanzionatorio in materia di sanità;
- Prime basi informative relative ai costi standard sanitari;
- Prime basi informative relative all'autonomia impositiva dei Comuni.

4.2 La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

La **Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica**, disciplinata dagli articoli da 33 a 37 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Federalismo regionale, provinciale e settore sanitario) che ne prevede le funzioni e la composizione in attuazione della delega contenuta all'articolo 5 della legge n. 42 del 2009, è istituita nell'ambito della Conferenza Unificata, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra lo Stato e i diversi livelli di governo territoriale.

La legge delega ha previsto in particolare alcune disposizioni di principio relativamente ai compiti ad essa assegnati, riconducibili, tra l'altro, alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, all'utilizzo dei fondi perequativi, alla copertura del fabbisogno standard relativo alle spese essenziali delle regioni, ai dati e alle basi informative finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali e alla realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard. In base alle

²² <http://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/copaff/>

norme di delega, inoltre, la Conferenza è chiamata a mettere a disposizione del Parlamento e dei Consigli regionali e delle province autonome gli elementi informativi raccolti, nonché a trasmettere alle Camere le proprie determinazioni.

La Conferenza è composta dai diversi **rappresentanti dei vari livelli istituzionali di governo** ed è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da uno o più Ministri da lui delegati. Ne fanno altresì parte sette Ministri (economia e finanze, rapporti con le regioni, interno, riforme per il federalismo, semplificazione normativa, pubblica amministrazione e innovazione, salute), i tre rappresentanti delle principali associazioni degli enti territoriali (Conferenza regioni, ANCI, UPI o loro delegati), sei presidenti o assessori di regione, quattro sindaci e due presidenti di provincia. Alle riunioni possono essere invitati anche i rappresentanti di altri enti o organismi.

La prima **riunione di insediamento** della Conferenza avrebbe dovuto essere convocata **entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo istitutivo (vale a dire entro il 26 giugno 2011, atteso che il D.Lgs. n. 68/2011 ha efficacia dal 27 maggio dell'anno). In ogni caso, la convocazione deve avvenire almeno una volta ogni due mesi ovvero quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri.

Nella seduta del **19 gennaio 2012** la Conferenza unificata ha acquisito le designazioni dei componenti delle Regioni, dell'Anci e dell'Upi nella Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica²³, che alla data di redazione della presente relazione non risulta ancora insediata.

Su proposta del suo presidente, con apposito atto d'indirizzo, essa delibera **l'avvio dell'espletamento delle funzioni** e dell'esercizio dei poteri ad essa assegnati dalla legge e ne stabilisce, ove necessario, le relative modalità di esercizio e di svolgimento in relazione all'oggetto.

A tal fine, i presidenti della Conferenza regioni e province autonome, dell'ANCI e dell'UPI sono, in qualità di singoli componenti, titolati ad avanzare apposite proposte di deliberazione ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno.

La regola per l'adozione delle **determinazioni della Conferenza è l'unanimità** delle componenti, specificamente nelle ipotesi in cui la stessa sia chiamata a concorrere a definire **la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica** per sottosettore istituzionale ovvero quando debba avanzare proposte circa la **determinazione degli indici di virtuosità** e dei relativi incentivi e circa la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza. Nel caso in cui l'unanimità non venga

²³ Si ricorda che l'articolo 52, comma 5, della legge 196 del 2009 dispone che fino all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa attribuiti dalla medesima legge sono svolti dalla Conferenza unificata

raggiunta, l'assenso delle regioni, delle province e dei comuni può essere espresso, per l'ambito di competenza, anche secondo la regola della maggioranza.

Nelle altre ipotesi in cui la Conferenza sia chiamata a svolgere **funzioni di verifica**, di **promozione della conciliazione degli interessi** fra i diversi livelli di governo, nonché di **vigilanza** sull'applicazione dei meccanismi di premialità, le determinazioni della Conferenza possono essere poste in votazione, su conforme avviso del suo presidente, da parte dei presidenti della Conferenza regioni e province autonome, dell'ANCI e dell'UPI in qualità di singole componenti. In ordine alle modalità di funzionamento si applicano in ogni caso, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la Conferenza unificata ai sensi del D.Lgs. n. 281 del 1997.

Oltre alle funzioni di definizione della ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale e di proposta in ordine alla determinazione degli indici di virtuosità e alla fissazione dei criteri di utilizzo dei fondi perequativi, (funzioni per le quali, come sopra illustrato, le determinazioni della Conferenza sono approvate secondo la regola dell'unanimità), la medesima svolge la **verifica** dell'utilizzo dei fondi stanziati per gli **interventi speciali** volti alla rimozione degli squilibri economici-sociali, del **funzionamento del nuovo ordinamento finanziario** degli enti territoriali e delle relazioni finanziarie tra i diversi livelli di governo, nonché della **congruità dei dati** e delle basi informative, finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali, della **realizzazione del percorso di convergenza** ai costi e ai fabbisogni standard ed agli obiettivi di servizio. Anche ai fini dell'attuazione di quest'ultima funzione si prevede che la Conferenza provveda, con **cadenza trimestrale**, ad illustrare, in sede di Conferenza unificata, i lavori svolti.

La Conferenza inoltre mette a disposizione del Parlamento e dei Consigli regionali tutti gli elementi informativi raccolti. Essa è altresì chiamata a **promuovere la conciliazione degli interessi** fra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale e a vigilare sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento.

Come già previsto dalla legge delega sul federalismo fiscale, le funzioni di **segreteria tecnica** e di supporto sono esercitate dalla COPAFF, nell'ambito della quale è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una **specifica struttura di segreteria**. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, la Conferenza permanente ha **accesso diretto alla sezione della banca dati** delle **pubbliche amministrazioni** prevista dall'articolo 13 della legge di contabilità n. 196/2009, nella quale sono contenuti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. La Conferenza medesima, con il supporto tecnico della COPAFF, concorre con il Ministero dell'economia alla individuazione dei contenuti della sezione stessa, alla quale avrà accesso anche

la Conferenza unificata secondo le modalità stabilite con un successivo provvedimento.

5. LE MODIFICHE APPORTATE ALLA DISCIPLINA SUL FEDERALISMO FISCALE DAL D.L. N. 201 DEL 2011

Nel corso del periodo preso in considerazione nella presente relazione sono state approvate, in particolare con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, significative modifiche concernenti materie disciplinate dalla legge delega sul federalismo fiscale e dai decreti legislativi, tra cui, in primo luogo, il decreto legislativo n. 23 del 2011, "Disposizioni in materia di federalismo municipale".

In considerazione della rilevanza degli interventi adottati, si è ritenuto opportuno darne dettagliata illustrazione nella presente sezione della relazione.

Per la medesima ragione, si è ritenuto altresì opportuno illustrare le modifiche introdotte dal medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 in materia di funzioni e organi delle province. Pur trattandosi, infatti, di disposizioni che non incidono direttamente sulla normativa dettata dalla legge n. 42 del 2009 e dai conseguenti decreti legislativi, è evidente l'impatto che tali disposizioni avranno sull'assetto complessivo del federalismo fiscale.

Negli allegati 2 e 3 della presente relazione sono riportati il testo degli articoli 13 e 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, nonché, per quanto concerne le novelle alla legge delega e ai decreti legislativi, il testo a fronte tra le formulazioni previgenti all'emanazione del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e le norme attualmente in vigore. Per quanto riguarda il D.Lgs. n. 216 del 2010 (Fabbisogni standard) il raffronto è stato effettuato tra la norma originaria e quella contenuta nel D.L. n. 216 del 2011 (Proroga termini), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012.

5.1 Le modifiche in materia di imposta municipale propria (D.Lgs. n. 23 del 2011 – federalismo municipale)

L'**articolo 13** del D.L. n. 201 del 2011 interviene sulla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), modificandola in misura rilevante rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011, e anticipandone l'applicazione al 2012.

In particolare, il **comma 1** dispone l'**anticipazione in via sperimentale dal 2012 e fino al 2014** in tutti i comuni del territorio nazionale dell'**imposta municipale propria**, che, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011, si sarebbe applicata a decorrere dal 2014. Conseguentemente è fissata al 2015 l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria.

Il **comma 2** fissa il **presupposto** dell'imposta municipale propria nel **possesso di immobili** (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come indicati dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992), compresa **l'abitazione principale** e le **pertinenze** della stessa.

Si tratta della differenza più significativa rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 23 del 2011, che, coerentemente con la disciplina dell'ICI allora vigente, aveva fissato il presupposto dell'IMU nel possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.

Il **comma 3** dispone che la **base imponibile** dell'imposta municipale propria sia costituita dal **valore dell'immobile** ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992.

Al fine di determinare il valore dell'immobile, mentre per i fabbricati di **gruppo D** non iscritti in catasto e le aree fabbricabili si richiama la disciplina adottata per l'ICI, per i **fabbricati** e i **terreni agricoli** si dispone la rideterminazione delle rendite catastali secondo moltiplicatori determinati dai successivi commi 4 e 5.

Per i **fabbricati (comma 4)** il **valore** è costituito da quello ottenuto **applicando** all'ammontare delle **rendite** risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutate del 5 per cento** (ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), i seguenti **moltiplicatori**:

- a) **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **A** e nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **B** e nelle categorie catastali **C/3, C/4 e C/5**;
- b-bis) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **D/5**;
- c) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **A/10**;
- d) **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **D**, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e) **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **C/1**.

Per i **terreni agricoli (comma 5)** il valore è costituito da quello ottenuto **applicando** all'ammontare del **reddito dominicale** risultante in catasto, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutato del 25 per cento** (ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) un **moltiplicatore pari a 130**.

Per i **coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola il **moltiplicatore** è pari a **110**.